

si compone ora di due articoli: il primo sancisce e riconosce la funzione sociale svolta dagli oratori e prevede la concessione di beni demaniali a questi soggetti senza oneri per lo Stato.

Noi riconosciamo che ciò sia importante ed utile; tuttavia, con un nostro emendamento, prevediamo l'estensione delle disposizioni di questo provvedimento ai soggetti previsti dall'articolo 1, comma 4, dalla legge n. 328 del 2000. Si tratta — lo ripeto — di organismi non lucrativi di utilità sociale, degli organismi della cooperazione, delle associazioni e degli enti di promozione sociale, delle fondazioni e degli enti di patronato, delle organizzazioni di volontariato e degli enti riconosciuti.

Noi, pertanto, auspichiamo un miglioramento del provvedimento in esame perché riteniamo che tali soggetti, seppur numericamente modesti, possano arricchire il contesto sociale nel quale i nostri giovani si muovono, offrendo una pluralità di interventi, e che le regioni, conosciute le realtà organizzate del loro territorio, possano individuare le vere esigenze dei ragazzi, stipulando accordi in tal senso e promuovendo detti soggetti.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Zanella, alla quale ricordo che ha a disposizione sette minuti di tempo. Ne ha facoltà.

LUANA ZANELLA. Signor Presidente, la legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, la n. 328 del 2000, prevede all'articolo 1 comma 4 che lo Stato, le regioni e gli enti locali riconoscono e agevolano il ruolo degli organismi non lucrativi di utilità sociale, degli organismi della cooperazione, delle associazioni e degli enti di promozione sociali, delle fondazioni e degli enti di patronato, delle organizzazioni di volontariato, degli enti riconosciuti delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese operanti nel settore nella programmazione e nella gestione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.

Una delle novità più importanti delle politiche sociali degli ultimi anni, che

hanno trovato un quadro organico e articolato di riferimento normativo nella legge n. 328, consiste nel fatto che le strategie di azione e di intervento si rivolgono al complesso della cittadinanza ed alla cittadinanza, come parte attiva, protagonista della strategia stessa, fanno riferimento.

Il nuovo *welfare*, fortemente ancorato alla dimensione locale partecipativa, non si limita, come in passato, ad occuparsi prevalentemente, se non esclusivamente, dei soggetti cosiddetti deboli, in grave o gravissimo stato di necessità, di emarginazione e di esclusione. No! Si rivolge alla comunità nel suo insieme, a partire dalla considerazione basilare che tutte e tutti, ciascuna e ciascuno, possiamo, nel corso della vita, attraversare momenti di grave difficoltà, personale o familiare, e fa conto sul fatto che la comunità ha la capacità di esprimere, a fronte delle contraddizioni, delle lacerazioni dei bisogni che l'attraversano, risorse inaspettate e che difficilmente l'ente pubblico può essere in grado di supplire.

La comunità, tuttavia, da una parte, non deve sostituire il pubblico che non può declinare le proprie responsabilità istituzionali e, dall'altra, deve essere messa nelle condizioni di funzionare. Pensiamo alle famiglie sempre più filiformi, agli stili di vita e di lavoro che tendono a sviluppare fenomeni di solitudine, di isolamento, di individualismo esasperato e autoemarginazione. Pensiamo anche a cosa significa per le famiglie, per i bambini la tanta agognata e perseguita flessibilità e mobilità lavorativa o l'inseguimento acritico di modelli consumistici, spesso fini a se stessi. Questi devono poter trovare una politica capace di promuovere, sviluppare e consolidare le nuove forme di solidarietà, affinché non registri un cedimento la tenuta, spesso esile, della trama del tessuto sociale.

Sono realmente tanti gli esempi che si possono citare e che ormai fanno parte di una tradizione, oggetto di una letteratura specifica e non: i gruppi informali di auto-aiuto, la banca del tempo, il vicinato attivo.

Con il collega Cento ho presentato una proposta di legge per contribuire fattivamente al dibattito parlamentare, nel momento in cui si intende predisporre uno dei tasselli — ne mancano purtroppo più di uno — determinanti per dare corpo e concretizzare la legge n. 328 del 2000. Il testo scaturito dal lavoro della Commissione, se da una parte accoglie le proposte emendative e si avvicina, per aspetti importanti, di più probabilmente allo spirito e alla lettera dell'articolo 4 della legge-quadro, rischia, se non viene ulteriormente emendato e opportunamente implementato attraverso le proposte che abbiamo presentato, la deriva dell'inefficacia, della genericità e della mera intenzionalità. Ricordiamo che a norma dell'articolo 22, comma 1, lettera c), della legge n. 328, ripreso integralmente all'interno del piano nazionale 2001- 2003, al punto intitolato « Consolidare e rafforzare le risposte per l'infanzia e l'adolescenza », gli interventi per la promozione dell'infanzia e dell'adolescenza, quelli a sostegno dei minori in situazione di disagio, rientrano nei livelli essenziali delle prestazioni sociali, secondo le finalità previste dalla legge n. 285 del 1997, in coerenza con la Convenzione Onu sui diritti del fanciullo.

L'articolo 3, comma 1, della legge n. 285, come è noto, prevede che vi sia un piano territoriale di intervento per l'infanzia e l'adolescenza: uno strumento che deve essere naturalmente coerente e connesso con gli altri strumenti strategici di programmazione locale, previsti dalla legge n. 328, ovvero il piano di zona, la carta dei servizi e quant'altro.

Attori di questo piano devono essere quelli istituzionali e quelli della società civile. Il sistema territoriale ha negli oratori parrocchiali uno dei ruoli centrali per l'aggregazione e la socializzazione dei giovani e delle giovani, nonché dei giovanissimi.

Si tratta spesso dell'unica realtà operante in situazioni di grande marginalità, disagio economico, sociale e culturale. Realtà in cui — questo è molto importante

— la sollecitudine ed il desiderio di agire utilmente e positivamente per la propria comunità trova espressione.

Per questo riteniamo indispensabile che le regioni si impegnino nell'individuazione delle forme e dei modi per consentire agli enti religiosi che operano sul territorio per la promozione di socialità giovanile e infantile, per l'educazione e la formazione, per la prevenzione ed il contrasto del disagio e dell'emarginazione, di agire in modo coordinato, programmato e verificabile.

Si tratta, in conclusione, di costruire una rete integrata in grado di monitorare il territorio, di attivare lo scambio di conoscenze, di concertare, coprogrammare, sottoponendosi anche a verifiche per la ricalibratura dell'azione.

Per questo è impensabile che, a fronte di tale pretesa, non si faccia in modo di fornire garanzie, certezze, supporti e risorse ai soggetti, non solo agli oratori parrocchiali, che sono già operanti sul territorio e che producono autonomamente attività di utilità sociale collettiva. Perché il motto di Don Milani « sortirne insieme », possa avere ovunque nel paese una traduzione pratica e non episodica, né accidentale.

PRESIDENTE. Constato l'assenza dell'onorevole Valpiana, iscritta a parlare: s'intende che vi abbia rinunciato.

È iscritta a parlare l'onorevole Castellani. Ne ha facoltà.

CARLA CASTELLANI. Signor Presidente, signor sottosegretario, onorevoli colleghe e colleghi, la proposta di legge oggi in discussione, inerente alla valorizzazione sociale degli oratori, è un provvedimento importante nella sua valenza etico-sociale, perché permette di riconoscere la specificità dell'attività degli oratori e delle attività similari valorizzandone la funzione sociale ed educativa e li annovera a pieno titolo tra i soggetti abilitati dallo Stato ad agire nel campo degli interventi a favore dei giovani e a sostegno delle famiglie.

Con questo provvedimento, infatti, viene data giusta e concreta rilevanza al

disposto del comma 4 dell'articolo 1 della legge n. 328 del 2000, ai sensi del quale lo Stato, le regioni e gli enti locali riconoscono ed agevolano il ruolo degli enti e delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato accordi o intese, al fine di realizzare un sistema integrato di interventi e di servizi sociali.

È un provvedimento doveroso ed opportuno anche da parte di questo Parlamento, considerando che gli oratori e le altre realtà parrocchiali hanno da sempre rappresentato, con la loro peculiare azione svolta nella società, un riferimento importante come momento aggregativo di formazione e di crescita culturale e sociale, soprattutto in presenza di grandi cambiamenti che hanno attraversato e più ancora oggi attraversano la nostra società.

Credo nessuno possa negare come le istituzioni ecclesiastiche e confessionali, attraverso l'attività degli oratori o attività similari, si siano sempre mosse facendosi carico di interventi in molteplici ambiti sociali a favore di bambini, adolescenti, giovani o famiglie, soprattutto le più svantaggiate ed esposte, quindi, a rischio di devianza e di emarginazione, svolgendo perciò un ruolo decisivo nel ridurre le aree del disagio sociale del nostro paese. Ma altrettanto doverosamente va loro riconosciuto anche un ruolo insostituibile nel far vivere a tanti giovani, oggi come ieri, momenti decisivi per la loro crescita culturale e umanistica, facendo loro scoprire cosa è la comunità umana, i valori di riferimento, la solidarietà, il volontariato e, perché no, facendo loro intraprendere un cammino di fede nello spirito della dottrina sociale della Chiesa, favorendo un prezioso sostegno nella formazione di cittadini consapevoli e responsabili, in grado di leggere il mondo attraverso la riflessione ed il dialogo aperto a tutti, senza discriminazioni di razza o di religione, realizzando così un baluardo nei confronti dei rischi dell'emarginazione, sia sociale che etnica, e della devianza minorile.

Inoltre, la presente proposta di legge intende anche rispondere ai contenuti della legge n. 285 del 1997, recante disposizioni per la promozione dei diritti e delle

opportunità per l'infanzia e adolescenza, in particolare nella parte in cui auspica il coinvolgimento degli enti locali, delle istituzioni pubbliche e private, sviluppando così sul territorio, nel rispetto delle competenze di ciascuno, una rete di interventi che rispettino la sensibilità culturale di tutti.

Pertanto, Alleanza nazionale è favorevole a questo provvedimento, ritenendo che l'attenzione alla dimensione culturale, umanistica e sociale nell'educazione dei giovani rappresenti un'esigenza inderogabile ed un preciso dovere, nella convinzione profonda che l'azione integrata e convergente dei diversi soggetti della società civile in favore del complesso mondo giovanile non possa che costituire una preziosa occasione di crescita per tutti.

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

**(Repliche del relatore e del Governo
— A.C. 388)**

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il relatore, onorevole Lucchese.

FRANCESCO PAOLO LUCCHESI, Relatore. Signor Presidente, desidero brevemente ringraziare quanti sono intervenuti. Mi rendo conto che c'è una condivisione di massima circa le premesse e gli obiettivi da raggiungere. Pertanto, penso che il dibattito che continuerà in questa aula sarà molto fruttuoso, come è stato anche in Commissione.

È stato riconosciuto che il testo è adeguato, rispetto sia alla modifica del titolo V della Costituzione sia all'estensione dei benefici anche ad altre confessioni religiose. Il primo testo non prevedeva ciò, ma lo abbiamo concordato tutti insieme in seguito alle audizioni svolte (era intenzione di tutti, non è, quindi, un merito da attribuire ad una sola parte politica). Vorrei precisare che nel corso dell'audizione, la Conferenza episcopale italiana, che rappresenta la parte cattolica,

ha proposto che questo riconoscimento fosse esteso anche ad altre confessioni religiose. Si vuole realizzare un provvedimento confessionale non a favore di una determinata fede religiosa ma a favore di tutte, nel segno della libertà che contraddistingue questo nostro Stato italiano, libero, civile e aperto a tutte le istanze.

Credo che, dopo aver svolto queste considerazioni, si possa rimandare ad un momento successivo il dibattito sul provvedimento, al fine di esaminare le proposte emendative che sono state presentate e migliorare il testo — che è sempre migliorabile — attraverso l'apporto dell'intelligenza, dell'esperienza e delle proposte avanzate da tutti i colleghi.

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il rappresentante del Governo.

COSIMO VENTUCCI, *Sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento*. Signor Presidente, rinuncio alla replica.

PRESIDENTE. Sta bene. Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Discussione della proposta di legge costituzionale: S. 77-277-401-417-431-507-674-715. — D'iniziativa dei senatori: Bucciero ed altri; Pedrizzi ed altri; Greco; Eufemi ed altri; Rollandin ed altri; Pedrini ed altri; Costa: Legge costituzionale per la cessazione degli effetti dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (approvata dal Senato in seconda deliberazione) (2288-B) (ore 21,25).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge costituzionale, già approvata, in seconda deliberazione, dal Senato, d'iniziativa dei senatori Bucciero ed altri; Pedrizzi ed altri; Greco; Eufemi ed altri; Rollandin ed altri; Pedrini ed altri; Costa: Legge costituzionale per la cessazione degli effetti dei

commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione.

La ripartizione dei tempi riservati alla discussione generale è pubblicata nel vigente calendario dei lavori.

**(Discussione sulle linee generali
— A.C. 2288-B)**

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Informo che il presidente del gruppo parlamentare dei Democratici di sinistra-l'Ulivo ne ha chiesto l'ampliamento senza limitazioni nelle iscrizioni a parlare, ai sensi dell'articolo 83, comma 2, del regolamento.

Ha facoltà di parlare la relatrice, onorevole Mazzoni.

ERMINIA MAZZONI, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole sottosegretario, ci troviamo ad esaminare nuovamente in quest'aula, in seconda lettura (dopo il terzo voto dell'Assemblea del Senato), il provvedimento di modifica costituzionale della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione.

A noi il compito emblematico di scrivere la parola fine ad una discussione che, tra alti e bassi, ha segnato i dibattiti in quest'aula sin dalla X legislatura. La Camera, con il voto che esprimerà, è chiamata a siglare l'ultimo atto di un processo che potrei definire garantista.

La notorietà dei fatti oggetto della discussione di oggi, sicuramente, mi esime da un approfondimento del contenuto della proposta di legge modificativa e da un ulteriore approfondimento della norma che si intende modificare, vale a dire la XIII disposizione transitoria e finale della nostra Costituzione.

Brevemente, affermo che la proposta di modifica che dobbiamo approvare riguarda il primo ed il secondo comma della XIII disposizione. Il primo comma vieta, ai membri e ai discendenti di Casa Savoia, l'esercizio del diritto di elettorato attivo e passivo, nonché il diritto di ricoprire in-

carichi pubblici. Il secondo comma vieta agli ex re di Casa Savoia, alle loro consorti e ai loro discendenti maschi l'ingresso ed il soggiorno nel territorio della Repubblica. Il terzo comma, riguardante gli atti di disposizione dei beni di casa Savoia, non viene toccato dalla modifica all'esame di quest'Assemblea.

La proposta di modifica è stata discussa nel corso delle precedenti legislature e sono stati sviscerati tutti i punti dubbi legati alla questione del rientro dei Savoia in Italia. Sono due le questioni oggetto del dibattito che si è sviluppato, una di natura procedurale e l'altra di carattere più propriamente politico o istituzionale. La prima è legata alla natura della norma (iscritta tra quelle di carattere transitorio e finale); però, a differenza delle altre disposizioni dell'ultima parte della Costituzione, è priva di un termine finale, e, quindi, mancante di quell'elemento che potesse legare ad un momento temporalmente definito l'efficacia dei divieti sanciti ed iscritti in quella disposizione.

Questa mancanza, da alcuni interpretata come superabile attraverso un'interpretazione evolutiva della Carta costituzionale, è stata invece diversamente letta da altri, dalla maggioranza degli interpreti che hanno approfondito lo studio di questa disposizione e del tema ad esso connesso, i quali hanno voluto vedere un carattere significativo, una decisione precisa, nella mancata apposizione di questo termine. Da tanto è derivata, quindi, la necessità di non arrivare ad una modifica interpretativa della XIII disposizione nel senso della sua inefficacia dopo oltre cinquant'anni di storia repubblicana, ma di richiedere invece il necessario passaggio attraverso la procedura complessa fissata dall'articolo 138 della Costituzione.

A questo riguardo, trovo particolarmente significative le parole del senatore Giulio Andreotti che, nel corso del dibattito, peraltro nella sua qualità di interprete autentico di ciò che è stato scritto nella Carta costituzionale, ha definito questo passaggio come una sorta di formalizzazione del superamento.

Si parla infatti di una modifica costituzionale ma, in realtà, non null'altro è se non un adeguamento all'attuale contesto storico politico.

Con il senatore Andreotti mi permetto di condividere anche la successiva osservazione per cui, nonostante la natura reale di questa modifica sia — come ho già detto — quella di una formalizzazione di un qualcosa che già esiste nel nostro ordinamento, è giusto procedere a questa modifica attraverso il ricorso alla procedura complessa stabilita dall'articolo 138, per evitare che si dia corso in futuro ad interventi sulla nostra Carta fondamentale attraverso procedure interpretative semplicistiche, confermando invece, anche attraverso questo passaggio, l'importanza delle norme di blindatura del testo della nostra Carta costituzionale.

La seconda incertezza — la prima era di carattere procedurale — è di carattere storico, di carattere politico, legata alle finalità che ci si propone di raggiungere con questa modifica costituzionale. Varie finalità — secondo alcuni anche non dichiarate — sono state enunciate. Esse attoniscono alla storia d'Italia. Si è paventata l'ipotesi che qualcuno volesse cancellare colpe, meriti o demeriti, far cadere nel dimenticatoio la storia d'Italia.

In realtà, ciò che sta dietro questa modifica costituzionale non è altro che la necessità di uniformarsi, semplicemente e doverosamente, ai principi di democrazia, di uguaglianza e di garanzia che la nostra Repubblica assicura, proprio nella Carta costituzionale, a tutti cittadini e che, a più riprese, è stata ribadita nel momento in cui è stata siglata la propria partecipazione attiva ad accordi e trattati internazionali, tutti quanti ispirati proprio alla tutela di questi principi fondamentali.

La finalità vera ed unica di questa modifica è stata oggi, dopo tanti anni di dibattito — credo — ampiamente disvelata. La scelta della sola apposizione di un termine finale alla vigenza di quei divieti stabiliti nei primi due commi della XIII disposizione — e quindi non la abrogazione di essi — rivela chiaramente il carattere di tale intervento modificativo.

La storia non si tocca, la memoria è sacra, ma è altresì necessario tutelare la coerenza dell'agire della nostra Repubblica.

È da preservare la sovranità del nostro paese, da scongiurare il rischio che altri, dall'esterno, ci richi amino al rispetto di quegli impegni assunti, da evitare il reiterarsi di inutili e defatiganti dibattiti su questioni che, alla luce di più di cinquant'anni di grande storia della nostra Repubblica italiana, non hanno più il peso né il senso che allora sostennero le motivazioni di quell'ampia maggioranza che volle la sanzione scritta nella XIII disposizione.

Quello che stiamo facendo non è un processo che vede imputati, parti offese ed accusa; il processo, seppure attraverso delle forzature che i tempi allora legittimarono, è stato già compiuto ed è stato compiuto nel momento in cui si doveva svolgere quel tipo di valutazione a tutela delle istituzioni repubblicane. Oggi, noi formalizziamo un superamento, oggi noi andiamo semplicemente a scrivere un termine che ponga fine alla violazione di un diritto fondamentale, che è garantito a tutti cittadini italiani e a tutti cittadini europei.

I giudizi e le valutazioni espresse oggi riguardano solo le persone, i singoli, non la storia o le istituzioni. Credo che questa Assemblea dovrebbe invitare tutti quanti noi ad astenerci da tanto. Penso che la modifica della XIII disposizione, che chiedo di votare favorevolmente nella mia qualità di relatore, non possa essere avvilta come intervento a beneficio di poche persone, ma dovrebbe essere più propriamente vista come atto formale teso a ribadire la solidità e la serietà della nostra Repubblica democratica. Non dunque un provvedimento *ad personam*, un provvedimento *ad hoc*, ma una norma valevole *erga omnes*.

Mi auguro che nei mesi trascorsi dall'ultima votazione i colleghi, i deputati componenti di questa Assemblea abbiano fatto delle riflessioni che li possano portare oggi ad aumentare il numero dei voti

favorevoli a questa modifica costituzionale. È un voto di garanzia, non è un voto di favoritismi.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

COSIMO VENTUCCI, *Sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento*. Signor Presidente, come testé dichiarato dalla relatrice onorevole Mazzoni, siamo giunti all'ultimo atto del rituale previsto dall'articolo 138 della Costituzione, con il quale il Parlamento intende inserire l'annullamento dell'efficacia dei due primi commi della XIII disposizione finale, senza però cassarli dalla Carta, quale testimonianza delle responsabilità di casa Savoia circa i tragici avvenimenti del cosiddetto ventennio.

Il popolo italiano ha dimostrato forti doti di recupero ed oggi possiamo constatare di avere non solo colmato quelle differenze economiche con le quali molti misurano la grandezza di una nazione, ma di aver creato quel clima di solidarietà nazionale che, al di là delle differenti posizioni politiche, patrimonio dell'intelligenza di una collettività, ci porta ad essere uniti nel difendere i valori fondanti la Costituzione e rispettosi degli accordi internazionali che attengono ai diritti dell'uomo.

Nelle tre discussioni precedenti, due al Senato e una in questa Assemblea, alcuni parlamentari hanno manifestato il timore di non meglio precisate iniziative avventurose che sarebbero finalizzate ad un revisionismo storico di quanto finora acclarato. Il Governo ripete che nella discussione del presente provvedimento non intende entrare nella contrapposizione dei giudizi sul ruolo avuto dalla monarchia in Italia, anche perché ritiene che i pur oscuri episodi di cui questa si è resa responsabile, evocati da qualcuno nel dibattito, siano storicamente troppo recenti e oltretutto avulsi dal contesto, tanto che non riteniamo possano ancora essere oggetto di un giudizio sereno, scevro da passioni di parte, in quanto spesso condizionato da esperienze che ci hanno visto direttamente coinvolti in prima persona.

Ci dovrebbe, a questo proposito, far scuola la storia raccontata da Livio, da Tacito, dov'è provato che il particolare condiziona il giudizio complessivo degli eventi. Riteniamo, invece, che la soluzione proposta con questo disegno di legge di iniziativa parlamentare rifugga da sollecitazioni revisionistiche della verità e che non possa essere limitata solo come la soluzione ad un problema che consenta ai discendenti Savoia di risiedere o di villeggiare in Italia. Piuttosto, oltre che assolvere al Trattato di Schengen, si tratta di un atto di fermezza repubblicana che restituisce dignità ad un argomento che da tempo è parte della storia e che in quell'ambito va giudicato con la debita riflessione su quella che Francois Fourier definisce come illusione della coscienza storica e che, a sua volta, pone il postulato della necessità circa l'idea secondo la quale ogni evento è l'unico accadimento possibile del passato.

Ci si augura, dunque, un'approvazione con la maggioranza che si è verificata nelle prime due votazioni, con l'auspicio che da parte di tutti possano essere accantonate le perplessità suscitate dall'infelice dichiarazione pubblica degli stessi attuali destinatari del provvedimento; un'approvazione che permetta quindi di evitare la democratica possibilità costituzionale del ricorso al referendum che in questo caso sarebbe del tutto inopportuno.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Acquarone. Ne ha facoltà.

LORENZO ACQUARONE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il gruppo parlamentare della Margherita, Democrazia e Libertà — l'Ulivo ha affidato a me, repubblicano per tradizione familiare e per personale ed intima convinzione, il compito di esprimere il voto favorevole del gruppo all'approvazione del disegno di legge costituzionale alla nostra attenzione. Voto favorevole, ovviamente non imperativo, nel senso che è lasciata libertà di coscienza a quei nostri colleghi che, per ragioni personali, non intendano associarsi al voto favorevole che io preannuncio, ma che penso largamente condiviso.

È stato chiarito bene dalla relatrice e dal rappresentante del Governo che, nel caso di specie, non si tratta dell'abrogazione della XIII disposizione transitoria della Costituzione ma della sospensione degli effetti del primo e del secondo comma. Sarà consentito a me, genovese, di far rilevare come, per contro, resti in vigore il terzo comma, allontanando, quindi, ogni possibile dubbio intorno a rivendicazioni di carattere patrimoniale.

Dopo il voto favorevole ci aspettiamo due cose: un'esplosione di interviste e di fotografie sui giornali e le cronache rosa, ma questo, forse, in prossimità dell'estate può rallegrare chi si diletta di tali cose e, più seriamente, ci aspettiamo un qualche tentativo di revisionismo storico al quale, sin d'ora, diciamo che il voto di oggi non deve assolutamente aggiungere nulla a ciò che è stato pensato e deciso in precedenza.

Quando, in sede di Costituente, è stata approvata la XIII disposizione transitoria, in qualche modo, ci si è rifatti al famoso discorso di Robespierre quando chiedeva la testa di Luigi Capeto; non si voleva la condanna della persona, si volevano condannare gli errori che la monarchia sabauda aveva fatto gettando nel lutto tante famiglie italiane e la stessa dignità della nostra patria. Ma, nel momento in cui, anche nel contesto della normativa europea, consentiamo il rientro dei cittadini Savoia — la citazione, non a caso, si rifà al linguaggio dei giacobini — e consentiamo loro di esercitare il diritto di elettorato attivo e passivo consentito ad ogni cittadino, dimostriamo, in questo modo, la forza della nostra Repubblica. Soltanto uno Stato consolidato, forte, convinto della scelta repubblicana può compiere un gesto come quello che noi stiamo compiendo e, in questo senso, siamo persuasi che attraverso il voto di oggi si dica chiaramente che la Repubblica non ha paura né dei giornali rosa né, se vogliamo citare Carducci, del « manzonismo de gli stenterelli », che verranno a raccontarci qualcosa sul revisionismo. Proprio per questo la Repubblica, con il voto di oggi, dimostra non già una sua debolezza, non già un suo pentimento, ma la forza della sua convin-

zione ed il radicamento popolare della scelta repubblicana compiuta dal popolo italiano.

Con questo spirito, con questi sentimenti ci apprestiamo a votare favorevolmente il disegno di legge in esame.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Leoni. Ne ha facoltà.

CARLO LEONI. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, c'è una ragione, una sola, che porterà, anche questa volta, il gruppo dei Democratici di sinistra-l'Ulivo ad esprimere, a larga maggioranza, un voto favorevole alla proposta di legge costituzionale che prevede la cessazione degli effetti dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione. Questa ragione risiede nella convinzione che non sussistano più i pericoli antirepubblicani che spinsero i costituenti a vietare ai membri ed ai discendenti maschi di casa Savoia l'ingresso ed il soggiorno nel territorio italiano.

Sono trascorsi oltre cinquant'anni da quegli eventi e le istituzioni repubblicane sono state fatte oggetto ripetutamente di attacchi, manovre e strategie tese alla loro destabilizzazione. Purtroppo, tentazioni e disegni del genere non mancano ancora oggi, ma l'Italia e gli italiani hanno sempre saputo reagire e rintuzzare ogni disegno antidemocratico. Le numerose occasioni nelle quali siamo stati chiamati a resistere ed a contrattare, dai tentativi di golpe alla strategia della tensione, dagli attentati mafiosi alle azioni terroristiche, hanno via via reso più forte la nostra democrazia ed i principi della nostra Costituzione. Oggi, quindi, la Repubblica può guardare avanti e può consentire la cessazione degli effetti di quelle disposizioni di salvaguardia, che sono state importanti e preziose.

Occorre compiere questo gesto con semplicità e con rigore, rifuggendo da ogni retorica e, soprattutto, da qualsiasi tentazione revisionistica. So bene, signor sottosegretario, che il Governo non è una cattedra di storiografia, ma anche l'istituzione che la vede partecipe, il Governo

della Repubblica, è figlia di una vicenda storica precisa e determinata, e questo non si può dimenticare. Consentire con il provvedimento in esame non significa affatto perdonare e neanche soltanto alleviare il giudizio sulle pesanti responsabilità che gravano sui Savoia per il ruolo avuto in tutta la prima parte del '900: dettero il semaforo verde alla marcia su Roma; si rifiutarono di intervenire contro Mussolini, come molti chiedevano, dopo l'assassinio di Giacomo Matteotti; trascinarono l'Italia nella tragedia di due guerre mondiali e poi, dopo l'8 settembre, fuggirono da Roma abbandonando a se stessi i soldati e la patria. I Savoia si macchiarono di colpe gravissime contro la nazione e contro la libertà, fino alla condivisione ed alla promulgazione delle leggi razziali, una scelta odiosa ed infame della quale tanti italiani ancora portano i segni. Chi si comportò in questo modo venne visto ovviamente, giustamente, come un soggetto pericoloso per la nascente Repubblica. Fu quindi opportuna, anzi, sacrosanta, la decisione dei nostri padri costituenti.

Cessino pure gli effetti della norma transitoria; non cesserà né si attenuerà il nostro giudizio storico e la nostra condanna politica e morale nei confronti di chi ebbe, più volte, l'occasione di salvare l'Italia da immani tragedie e se ne stette invece a guardare, lasciando sprofondata il nostro paese nel lutto, nella disfatta, nella perdita della libertà e della dignità nazionale che proprio a chi fece la resistenza e scrisse la Costituzione toccò di riabilitare.

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

**(Repliche del relatore e del Governo
— 2288-B)**

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il relatore, onorevole Mazzoni.

ERMINIA MAZZONI, Relatore. Signor Presidente, rinuncio alla replica.

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il rappresentante del Governo.

COSIMO VENTUCCI, *Sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento*. Signor Presidente, rinuncio alla replica.

PRESIDENTE. Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Annunzio di petizioni (ore 21,48).

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza le seguenti petizioni, che saranno trasmesse alle competenti Commissioni:

Vittorio Gorelli, da Roma, chiede che non sia approvata la proposta di legge costituzionale per la cessazione degli effetti dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (n. 368 — *alla I Commissione*);

Gaspare La Torre, da Scandicci (Firenze), chiede un provvedimento legislativo in materia di attribuzione di benefici di carriera ai segretari comunali e provinciali comandati presso le regioni (n. 369 — *alla XI Commissione*);

Roberto Di Gaetano, da Migliarino (Pisa), chiede una nuova normativa in materia di ricostruzione delle carriere del personale non direttivo delle Forze armate (n. 370 — *alla IV Commissione*);

Stefano Paoli, da Firenze, e numerosi altri cittadini, chiedono interventi per la corretta applicazione delle norme per la stabilizzazione lavorativa dei lavoratori impegnati in progetti di pubblica utilità (n. 371 — *alla XI Commissione*).

Annunzio della presentazione di un disegno di legge di conversione e sua assegnazione a Commissioni in sede referente (ore 21,49).

PRESIDENTE. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha presentato alla Presidenza il seguente disegno di legge, che è

assegnato, ai sensi dell'articolo 96-bis, comma 1, del regolamento, in sede referente, alle Commissioni riunite V (Bilancio) e VI (Finanze):

« Conversione in legge del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, recante interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia nelle aree svantaggiate » (2972) — *Parere delle Commissioni I, II, VII, VIII, IX, X, XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale), XII XIII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

Il suddetto disegno di legge, ai fini dell'espressione del parere previsto dall'articolo 96-bis, comma 1, del regolamento, è altresì assegnato al Comitato per la legislazione.

Il Presidente della Camera si riserva di fissare il termine per l'esame in sede referente, ai sensi del comma 5 dell'articolo 96-bis del regolamento, in relazione ai tempi che saranno previsti per la discussione in Assemblea.

Ordine del giorno della seduta di domani.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di domani.

Martedì 9 luglio 2002, alle 9:

1. — Svolgimento di una interpellanza e di interrogazioni.

(ore 11)

2. — Assegnazione a Commissione in sede legislativa del disegno di legge n. 2757.

3. — Seguito della discussione delle mozioni Violante ed altri n. 1-00087 e Titti De Simone ed altri n. 1-00084 sul

trasferimento del patrimonio culturale e ambientale alla Patrimonio dello Stato SpA.

4. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, recante disposizioni urgenti per garantire la sicurezza nella circolazione stradale (2892-A).

— *Relatore:* Sardelli.

5. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Disposizioni in materia di agricoltura.

(Già articoli 21 e 22 del disegno di legge n. 2122 — *Stralcio ai sensi dell'articolo 123-bis, comma 1, del Regolamento, comunicato all'Assemblea il 14 gennaio 2002*) (2122-ter/AR).

— *Relatore:* de Ghislanzoni Cardoli.

6. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 122, recante disposizioni concernenti proroghe in materia di sfratti, di edilizia e di espropriazione (2893).

— *Relatore:* Foti.

7. — *Seguito della discussione della proposta di legge:*

VOLONTÈ ed altri: Disposizioni per il riconoscimento della funzione sociale svolta dagli oratori e dagli enti che svolgono attività similari e per la valorizzazione del loro ruolo (388-A).

e dell'abbinata proposta di legge: CENTO e ZANELLA (2773).

— *Relatore:* Lucchese.

8. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Disposizioni in materia di cooperazione con il Tribunale internazionale competente per gravi violazioni del diritto umanitario commesse nel territorio del Ruanda e Stati vicini (*Approvato dalla Camera e modificato dal Senato*) (1565-B).

— *Relatore:* Fragalà.

DISEGNO DI LEGGE DI CUI SI PROPONE L'ASSEGNAZIONE A COMMISSIONE IN SEDE LEGISLATIVA

IV Commissione permanente (Difesa):

S. 1297 — Autorizzazione a partecipare alla spesa per la ristrutturazione del Quartiere Generale del Consiglio atlantico a Bruxelles (*Approvato dalla 4ª Commissione permanente del Senato*) (2757).

La seduta termina alle 21,50.

CONSIDERAZIONI INTEGRATIVE DELLA RELAZIONE DEL DEPUTATO VINCENZO FRAGALÀ SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1565-B

VINCENZO FRAGALÀ, *Relatore*. Va altresì sottolineato il fatto che la disciplina è stata disegnata mirando ad una consistente semplificazione sulla falsariga di quell'istituto e che, anzi, la relativa disciplina è stata richiamata.

A questo proposito si osserva che la modifica introdotta dal Senato all'articolo in esame (articolo 11) richiama la disposizione del codice di rito, che, in materia di estradizione, prevede che non si fa luogo al giudizio della corte di appello quando l'imputato o il condannato all'estero acconsente all'estradizione richiesta. L'eventuale consenso deve essere espresso alla presenza del difensore e di esso è fatta menzione nel verbale.

L'ipotesi della consegna di persona richiesta è stata disciplinata puntualmente dal presente disegno di legge. Particolare attenzione è stata dedicata alla regolamentazione dell'applicazione delle misure cautelari ai fini dell'eventuale consegna, te-

nendo anche conto del fatto che lo statuto (articolo 28, paragrafo 2, lettera *d*) specificamente prevede che il tribunale possa richiedere l'arresto o la detenzione della persona. L'esigenza di provvedere in via cautelare, anche prima che sia pervenuta la richiesta di consegna da parte del Tribunale internazionale, al fine di garantire l'obbligo dello Stato, è stata soddisfatta mediante la previsione dell'applicazione provvisoria di una misura cautelare. Sono state previste tanto la sostituzione (articolo 12, comma 4) quanto la revoca (articolo 12, comma 5, e articolo 13, comma 3) delle misure cautelari disposte, ricorrendone i presupposti. Quanto alla revoca, essa scatta quando non sono stati rispettati i termini previsti per le decisioni degli organi giurisdizionali o del ministro della giustizia ovvero quelli relativi alla presa in consegna da parte del Tribunale internazionale. Si ritiene, in questo modo, tenuto conto che tali termini sono ristretti, di avere trovato un giusto punto di equilibrio tra l'esigenza del Tribunale internazionale, e quindi dell'intera comunità internazionale, di perseguire i responsabili delle gravi violazioni e i diritti fondamentali di persone che, fino a che esse non siano riconosciute colpevoli, non possono essere sacrificati ingiustificatamente.

L'articolo 14 prevede che la polizia giudiziaria possa, in casi di urgenza, procedere all'arresto della persona nei confronti della quale il Tribunale internazio-

nale ha formulato una domanda di applicazione di una misura cautelare coercitiva. La misura precautelare è convalidata dal presidente della corte di appello nei casi in cui l'arresto sia avvenuto ricorrendone i presupposti. La stessa autorità provvede, nell'ipotesi di convalida dell'arresto, all'applicazione della misura cautelare coercitiva i cui effetti cessano se entro venti giorni la corte di appello non emette il provvedimento di sua competenza ai sensi dell'articolo 13. L'articolo 15 assegna un ruolo positivo in termini di proposte, suggerimenti, trasmissione di informazioni alle organizzazioni nazionali ed internazionali non governative.

È stato infine introdotto al Senato l'articolo 16, che introduce nel decreto-legge n. 544 del 1993, così come convertito, recante disposizioni in materia di cooperazione con il Tribunale internazionale competente per i crimini commessi nei territori dell'ex Jugoslavia, le disposizioni previste nel testo in esame, che rappresentano una novità rispetto al citato decreto. Si eliminano così differenziazioni tra le norme di cooperazione relative ai due tribunali internazionali.

IL CONSIGLIERE CAPO
DEL SERVIZIO RESOCONTI
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DOTT. VINCENZO ARISTA

Licenziato per la stampa alle 24.